

STATUTO

**SERVIZI SOCIO SANITARI
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA MASSACIUCCOLI 14
Numero REA: RM - 1529705
Codice fiscale: 14557151009
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

REPERTORIO N. 94926

RACCOLTA N. 22665

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.

3 luglio 2017 n. 112, una impresa sociale sotto la
forma di società a responsabilità limitata, denomina-
ta:

"SERVIZI SOCIO SANITARI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA"

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Roma.

Con decisione dell'Organo Amministrativo si possono i-
stituire o sopprimere, in Italia e all'estero, filia-
li, succursali ed agenzie; compete ai soci la decisio-
ne di istituire, modificare o sopprimere sedi seconda-
rie, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello
stesso Comune.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentu-
no) Dicembre 2060 (duemilasessanta).

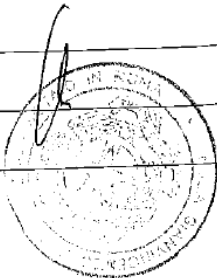


ART. 4 - OGGETTO

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

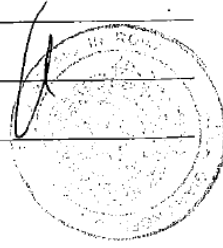
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato, e del-	
	le attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-	
	venzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	ed al contrasto della povertà educativa;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinseri-	
	mento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle	
	persone di cui al comma 4, art. 2 d.lgs. 112/2017;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro	
	delle infrastrutture 22 aprile 2008 , e successive mo-	
	dificazioni nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	Al solo fine del raggiungimento del suddetto oggetto	
	sociale, la Società potrà compiere tutte le operazio-	
	ni ad esso inerenti, e così quelle mobiliari ed immo-	
	biliari, compresa l'assunzione di mutui, la concessio-	
	ne di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garan-	
	zia, purché a favore di terzi determinati che contrag-	
	gano con la Società , e dunque con espressa esclusione	
		

	della concessione delle suddette garanzie a favore del	
	pubblico in genere; assumere interessenze, quote e	
	partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi	
	analoghi, complementari o affini in Italia e all'este-	
	ro, purché nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c.,	
	nonché stipulare contratti di associazione in parteci-	
	pazione sia in qualità di associante che di associato.	
	La società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde	
	l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni pri-	
	vate, ivi compresi gli enti di cui al libro V del co-	
	dice civile, che esercitano in via stabile e principa-	
	le una attività economica organizzata al fine della	
	produzione o dello scambio di beni o servizi di uti-	
	lità sociale, diretta a realizzare finalità di interes-	
	se generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del	
	d.lgs. 112/2017.	
	<u>ART. 5 - CAPITALE</u>	
	Il capitale sociale della costituita Società è di Eu-	
	ro 10.000(diecimila), diviso in partecipazioni come	
	per legge.	
	La Società potrà aumentare il capitale sia mediante	
	nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a	
	capitale.	
	L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti	

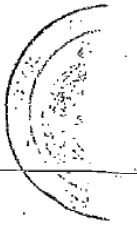
	potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di be-	
	ni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento	
	dell'attivo suscettibile di valutazione economica.	
	Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. l'aumento	
	di capitale potrà essere effettuato anche mediante of-	
	ferta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso	
	spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione	
	il diritto di recesso.	
	ART. 6 - FINANZIAMENTI	
	I soci possono effettuare a favore della Società ver-	
	samenti facoltativi di denaro a titolo di finanziamen-	
	to con obbligo di rimborso. Tale acquisizione deve es-	
	sere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di	
	legge in materia bancaria e creditizia ed alle delibe-	
	razioni del Comitato Interministeriale per il Credito	
	ed il Risparmio.	
	La misura degli interessi deve essere determinata per	
	iscritto.	
	Si conviene fin d'ora che per sopperire ad eventuali	
	future esigenze finanziarie della Società, i soci po-	
	tranno effettuare finanziamenti facoltativi a titolo	
	gratuito o versamenti di somme in conto aumento capi-	
	tale, infruttiferi di interessi. Il titolo del versa-	
	mento deve risultare in apposita posta del bilancio di	
		

	esercizio.	
	Le anticipazioni di denaro effettuate dai soci alla	
	Società impresa sociale in conto capitale si presumono	
	improduttive di interessi.	
	ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Le partecipazioni sono trasferibili per successione a	
	causa di morte e, per atto tra vivi, liberamente tra i	
	soci e tra di essi ed i loro rispettivi coniugi o pa-	
	renti entro il primo grado. E' vietato il trasferimen-	
	to delle partecipazioni a titolo gratuito a favore di	
	estranei.	
	In caso di trasferimento a titolo oneroso, il socio	
	che intende alienare in tutto o in parte la propria	
	partecipazione ad estranei deve comunicare tale sua	
	intenzione agli altri soci per mezzo di lettera racco-	
	mandata a/r, indicando le modalità ed il corrispettivo	
	del trasferimento, nonché la persona a cui intende	
	trasferire la partecipazione stessa.	
	Trascorsi trenta giorni dalla data d'invio di tale	
	lettera, senza che alcun socio abbia manifestato la	
	volontà di acquistare la partecipazione offertagli,	
	questa potrà essere trasferita alla persona indicata	
	nella proposta ed alle condizioni riportate nella	
	stessa.	

	Ove un socio o più soci manifestino la volontà di acquistare la partecipazione offerta, questa verrà trasferita a chi ne avrà fatto richiesta, alle condizioni riportate nella proposta; in caso di richiesta da parte di più soci, la partecipazione offerta verrà loro trasferita in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno di essi già posseduta; la partecipazione che risulterà eventualmente inoptata potrà essere trasferita all'estraneo nei termini della proposta originaria.	
	Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove possibile, anche in caso di costituzione sulle partecipazioni di diritto di pegno o di usufrutto.	
	ART. 8 - RECESSO DEL SOCIO	
	Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2473 c.c..	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso conduca al verificarsi di un de-	

		
	terminato fatto ed esso è diverso da una decisione, il	
	diritto è esercitato mediante lettera raccomandata	
	spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da	
	parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti	
	da speciali disposizioni di legge.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato solo con	
	riferimento all'intera partecipazione posseduta dal	
	socio recedente.	
	I soci che recedono dalla Società hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della propria partecipazione in	
	proporzione al patrimonio sociale, nei termini e con	
	le modalità previsti dall'art. 2473 c.c..	
	ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge o dal presente statuto, nonché su-	
	gli argomenti che uno o più amministratori o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo del capitale so-	
	ciale sottopongono alla loro approvazione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni	
	sopra indicate ed il suo voto vale in misura propor-	
	zionale alla sua partecipazione, fermo restando che il	
	socio moroso non può partecipare alle decisioni dei	
	soci.	
	Le decisioni possono essere adottate mediante delibe-	

	razione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.,	
	ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai	
	sensi dell'art. 2465 c.c., l'acquisto da parte della	
	Società , per un corrispettivo pari o superiore al de-	
	cimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei	
	soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei	
	due anni dalla iscrizione della Società .	
	<u>ART. 10 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO</u>	
	<u>PER ISCRITTO</u>	
	Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	art. 11, le decisioni dei soci possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno	
	o più amministratori o di tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una	
	proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a	
	tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fat-	
	to pervenire al domicilio risultante dal Registro del-	
	le Imprese. Dalla proposta devono risultare con chia-	
	rezza l'argomento oggetto della consultazione, le ra-	

		
		gioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata
		informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'e-
		satto testo della decisione da adottare. I soci hanno
		15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede
		sociale la risposta, che deve essere messa in calce al
		documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un
		diverso termine purché non inferiore a 8 (otto) giorni
		e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve
		contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di
		risposta dei soci entro il termine suddetto va intesa
		come espressione di astensione.
		Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevo-
		le dei soci che rappresentano almeno la metà del capi-
		tale sociale.
		Il consenso espresso per iscritto consiste in una di-
		chiarazione resa da ciascun socio con espresso e chia-
		ro riferimento all'argomento oggetto della decisione,
		del quale il socio consenziente dichiara di essere
		sufficientemente informato. I consensi possono essere
		trasmessi presso la sede della società con qualsiasi
		mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-
		cevimento.
		La decisione dei soci è assunta soltanto qualora per-
		vengano alla sede della società, nelle forme sopra
		indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

	della prima comunicazione, i consensi di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le con-	
	sultazioni e/o i consensi scritti ricevuti e comuni-	
	carne i risultati a tutti i soci, amministratori, e	
	Sindaco, o collegio sindacale indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capi-	
	tale da ciascuno rappresentato;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative al-	
	l'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	Tutti i documenti trasmessi alla sede della società	
	relativi alla formazione della volontà dei soci devono	
	essere conservati dalla Società, unitamente al libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo am-	
	ministrativo.	
	ART. 11 - ASSEMBLEE	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di	
	cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti	
	gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	



	dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale, le deci-	
	sioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare.	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo an-	
	che fuori dalla sede sociale, purché in Italia, me-	
	diate avviso inviato almeno otto giorni prima dell'a-	
	dunanza, con lettera raccomandata con avviso di rice-	
	vimento, telegramma, telefax o e-mail, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, presso l'indirizzo dei soci	
	risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di	
	convocazione devono essere indicati il luogo, il gior-	
	no, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	In caso di mancata convocazione, l'Assemblea s'inten-	
	derà validamente costituita ove sia rappresentato	
	l'intero capitale sociale, siano presenti o informati,	
	anche a mezzo fax o e-mail ed anche il giorno stesso	
	della riunione, tutti i componenti dell'Organo Ammini-	
	strativo ed il Sindaco Unico, ove esistente, e nessuno	
	si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli am-	
	ministratori o il Sindaco Unico, se nominato, non par-	
	tecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	



visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società impresa sociale, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In ossequio al disposto dell'art. 11, comma 4, lett.

a) del d.lgs. 112/2017 nel caso l'Assemblea sia chiamata a deliberare su questioni che attengano specificamente materie di rilevanza circa le modalità di svolgimento del lavoro e di erogazione dei servizi alla stessa potranno partecipare rappresentanti dei lavoratori e degli utenti preventivamente individuati.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di adozione del sistema di Amministrazione non

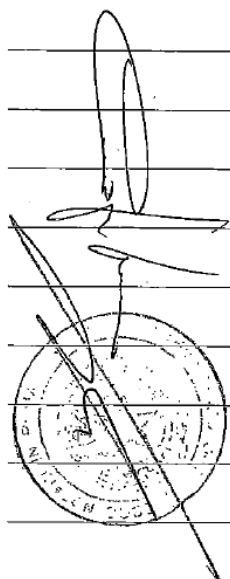
	collegiale). In caso di assenza o impedimento di que-	
	sti, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata	
	dagli intervenuti.	
	<u>ART. 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</u>	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentano almeno la metà del ca-	
	pitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e,	
	nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma	
	dell'art. 2479 codice civile, con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale	
	sociale.	
	<u>ART. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO</u>	
	L'organo amministrativo decide sull'esclusione del so-	
	cio all'unanimità.	
	L' esclusione del socio non potrà in alcun modo essere	
	adottata per motivazioni, anche indirettamente, di-	
	scriminatorie.	
	I provvedimenti di esclusione potranno essere adottati	
	nei casi di compimento da parte dell'interessato di	
	attività in contrasto con lo scopo della Società o di	
	atti resi pubblici che offendano o ledano l'immagine	
	della Società medesima.	
	In caso di esclusione la decisione finale spetta	

		all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indu-
		gio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presen-
		tata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art.
		8, comma 2, del d.lgs. 112/2017.
		L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci
		che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per
		cento) del capitale sociale.
		ART. 15 - AMMINISTRAZIONE
		La Società può essere alternativamente amministrata:
		a) da un Amministratore Unico;
		b) da un Organo Amministrativo pluripersonale composto
		da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, i
		cui componenti possono operare, a seconda di quanto
		previsto all'atto della nomina:
		b.1) con metodo collegiale, costituente il Consiglio
		di Amministrazione;
		b.2) con metodo disgiuntivo o congiuntivo, secondo
		quanto previsto al successivo articolo 15, fermo re-
		stando che la redazione del progetto di bilancio e dei
		progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni
		di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.
		devono essere adottate con metodo collegiale.
		Gli Amministratori, che possono essere anche non soci,
		dureranno in carica per il periodo, anche illimitato,

	che stabilirà l'Assemblea in sede di elezione e sono	
	rieleggibili.	
	Nel caso in cui la Società sia amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda	
	l'Assemblea, il Presidente viene eletto dal Consiglio	
	stesso tra i propri membri.	
	Ai sensi e per gli effetti dal comma 4, lettera b)	
	dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 in caso la società	
	dovesse superare due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell' articolo 2435-bis del codice civile ridot-	
	ti della metà almeno un componente l'Organo Ammini-	
	strativo deve essere di nomina dei lavoratori.	
	ART. 16 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA	
	Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministra-	
	zione della Società sia effettuata ai sensi del punto	
	b.2) del precedente articolo 14, i componenti dell'or-	
	gano amministrativo, salvo per quanto disposto dal-	
	l'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono	
	con le modalità di azione congiunta o disgiunta indi-	
	cate all'atto della loro nomina.	
	In caso di decisione adottabile disgiuntamente, cia-	
	scun componente dell'organo amministrativo può opporsi	
	all'operazione che un altro amministratore voglia com-	
	piere, prima che sia compiuta; sull'opposizione deci-	

		dono i soci, con il voto favorevole della maggioranza
		assoluta del capitale sociale.
		Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre
		il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo
		amministrativo.
		ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		Nel caso in cui la Società sia amministrata da un
		Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stes-
		so, salvo quanto previsto al successivo articolo 17,
		possono essere adottate mediante consultazione scritta
		o sulla base del consenso espresso per iscritto.
		La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno
		o più amministratori e consiste in una proposta di de-
		liberazione che dovrà essere inviata a tutti i consi-
		glieri, al sindaco unico o se nominato al collegio
		sindacale con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la
		prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ad
		domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla
		proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento
		in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicu-
		rare una adeguata informazione sulla decisione da
		trattare, nonché l'esatto testo della delibera da a-
		dottare. I consiglieri hanno 15 (quindici) giorni per
		trasmettere presso la sede sociale la risposta, che

Federico Nobile



	deve essere messa in calce al documento ricevuto, sal-	
	vo che la proposta indichi un diverso termine purché	
	non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 30	
	(trenta) giorni. La risposta deve contenere un'appro-	
	vazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il	
	termine suddetto va intesa come espressione di asten-	
	sione.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una di-	
	chiarazione resa da ciascun amministratore con espres-	
	so e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	decisione, del quale il consigliere consenziente di-	
	chiari di essere sufficientemente informato. I consen-	
	si possono essere trasmessi presso la sede della so-	
	cietà con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano al-	
	la sede della società, nelle forme sopra indicate ed	
	entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi della maggioranza degli am-	
	ministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le con-	
	sultazioni e/o i consensi ricevuti e comunicarne i ri-	
	sultati a tutti gli amministratori, al sindaco o al	
	collegio sindacale se nominato, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	

		- la data in cui si è formata la decisione;
		- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative al-
		l'argomento oggetto della consultazione, se richiesto
		dagli stessi consiglieri.
		Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono
		prese con il voto favorevole della maggioranza degli
		amministratori in carica e devono essere trascritte
		senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-
		stratori. La relativa documentazione è conservata dal-
		la Società .
		ART. 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		In caso di decisioni che riguardano le seguenti mate-
		rie:
		a) la redazione del progetto di bilancio;
		b) la redazione dei progetti di fusione o scissione;
		c) le decisioni di aumento del capitale ai sensi del-
		l'art. 2481 c.c., il Consiglio di Amministrazione deve
		deliberare in adunanza collegiale.
		Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori
		della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte
		che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne
		sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Il Consi-
		glio è convocato dal Presidente mediante avviso invia-
		to a ciascun Amministratore ed al Sindaco Unico o al

	collegio sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza,	
	almeno 3 (tre) giorni prima, con lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o	
	e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'av-	
	viso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora	
	dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da tratta-	
	re.	
	Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà	
	validamente deliberare, anche se non convocato come	
	sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministra-	
	tori in carica ed il Sindaco Unico o l'intero collegio	
	sindacale se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si	
	richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole	
	della maggioranza degli Amministratori.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pre-	
	siedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o im-	
	pedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, per qual-	
	siasi motivo, anche di quest'ultimo, il Consiglio no-	
	minerà il Presidente della riunione. Il Presidente è	
	assistito da un Segretario nominato nello stesso modo.	
	I processi verbali delle sedute consiliari sono firma-	
	ti dal Presidente e dal Segretario.	

	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consi-	
	glio di Amministrazione si tengano per teleconferenza	
	o videoconferenza, a condizione che siano rispettati	
	il metodo collegiale ed i principi di buona fede; in	
	particolare a condizione che tutti i partecipanti pos-	
	sano essere identificati dal Presidente e da tutti gli	
	altri intervenuti, sia loro consentito di seguire in-	
	tegralmente e con continuità la discussione, di inter-	
	venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati; sia loro consentito lo scambio di documen-	
	ti relativi a tali argomenti; vengano indicati	
	nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di a-	
	dunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a	
	cura della Società, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire; e che di tutto quanto sopra venga dato	
	atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presup-	
	posti, il Consiglio di amministrazione si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il	
	Segretario, in modo tale che il relativo verbale possa	
	essere da questi redatto e sottoscritto.	
	<u>ART. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per la	
	gestione della società e per il compimento di tutti	
	quegli atti di ordinaria e straordinaria amministra-	

	zione che si rendessero necessari od utili per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, fatta solo eccezione	
	per quelli che per legge o per Statuto spettano alla	
	decisione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le pro-	
	prie attribuzioni, in tutto o in parte, fatta eccezio-	
	ne per quelle di cui agli artt. 2423, 2481, 2482-bis e	
	2482-ter C.C., a uno o più dei suoi membri, stabilendo	
	i limiti della delega.	
	La decisione di fusione della società ai sensi degli	
	articoli 2505 e 2505-bis c.c. è adottata dall'Organo	
	Amministrativo collegialmente, con deliberazione ri-	
	sultante da atto pubblico.	
	ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La rappresentanza legale della Società di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spetta:	
	a) all'Amministratore Unico;	
	b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione	
	collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione ed agli Amministratori Delegati, se nominati,	
	nell'ambito dei poteri loro conferiti;	
	c) nel caso di adozione del sistema di amministrazione	
	non collegiale, ai componenti dell'Organo Amministra-	
	tivo in via congiunta o disgiunta, allo stesso modo in	

		cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di am-
		ministrazione.
		<u>ART. 21 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI</u>
		All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle
		spese incontrate nello svolgimento della sua funzione,
		potrà essere riconosciuto un compenso mensile o annuo;
		detto compenso sarà determinato di anno in anno, o
		altro periodo temporale, dall'Assemblea sulla base
		dell'andamento economico-finanziario dell'attività so-
		ciale, e la decisione relativa dovrà risultare da ver-
		bale trascritto in apposito libro tenuto ai sensi de-
		gli artt. 2215 e 2216 c.c..
		Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata
		annualmente l'indennità di fine rapporto nella misura
		che sarà determinata dall'Assemblea, e la decisione
		relativa dovrà risultare da verbale trascritto in ap-
		posito libro tenuto ai sensi degli artt. 2215 e 2216
		c.c.; in dipendenza di ciò, l'Assemblea potrà decidere
		di effettuare accantonamenti del compenso annuo di o-
		gni singolo amministratore per l'indennità da erogare
		agli stessi per la cessazione del mandato di cui al-
		l'art. 105 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, eviden-
		ziando l'accantonamento in un'apposita voce del passi-
		vo denominata "fondo accantonamento indennità di fine

		rapporto amministratori" o altra equipollente.
		ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO
		La società nomina, ai sensi dell'art. 2477, primo
		comma, c.c. e dell'art. 10, primo comma, del d.lgs.
		112/2017 un sindaco unico.
		Il sindaco unico avrà competenze e poteri previsti per
		tale organo dalla disciplina legislativa in materia di
		società per azioni in quanto compatibile col dettato
		dell'art. 2477 c.c. nonché dell'art. 10, secondo, ter-
		zo e quarto comma del d.lgs. 112/2017.
		La revisione legale dei conti se obbligatoria, ai sen-
		si di legge è esercitata dal sindaco unico, salvo che
		l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore lega-
		le dei conti o ad una società di revisione legale.
		Ove nominati si applicano al revisore o alla società
		di revisione tutte le norme previste per gli stessi in
		materia di società per azioni.
		Ai sensi e per gli effetti dal comma 4, lett. b)
		dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 in caso la società
		dovesse superare due dei limiti indicati nel primo
		comma dell' articolo 2435-bis del codice civile ridot-
		ti della metà, almeno un componente l'Organo di Con-
		trollo deve essere di nomina dei lavoratori.

ART. 23 - REQUISITI DI ONORABILITÀ PROFESSIONALITÀ ED

INDIPENDENZA DELLE CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumono le cariche sociali devono pos-
sedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i
seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- esperienza nelle attività della società impresa so-
ciale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto
di interessi.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di o-
gni anno ed alla loro scadenza l'Organo Amministrativo
provvederà alla redazione nei modi di legge del bilan-
cio, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei so-
ci per l'approvazione entro centoventi giorni, ovvero
entro centottanta giorni, quando lo richiedono parti-
colari esigenze ai sensi dell'art. 2364 c.c. richiama-
to dall'art. 2478-bis c.c..

ART. 25 - UTILI

Dagli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2430
c.c., verrà dedotta una somma corrispondente almeno

alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili verranno destinati nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 16 del d.lgs. 112/2017

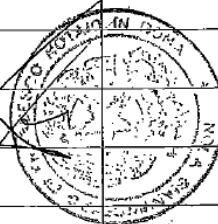
ART. 26 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 5 del d.lgs. 12/2017 in caso di scioglimento volontario.

ART. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Stefania Nobile
Carlo Nobile
Federico Nobile



29 di 29